Legge 17 dicembre 2021, n. 215:
le modifiche al D. Lgs. 81/08 "Testo Unico Sicurezza"

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI, NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO, RESPONSABILITÀ

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale modifica nella sostanza molti aspetti del D. Lgs 81/08:

- **Formazione** obbligatoria anche per i **Datori di Lavoro**: entro il 30 Giugno 2022 (Conferenza Stato Regioni e P.A.), avremo dettagli sulle modalità.
- Particolare importanza al ruolo di vigilanza del **Preposto** come figura indispensabile per verificare gli aspetti operativi sulla sicurezza durante l'attività lavorativa.
  La periodicità del corso di aggiornamento per il Preposto sarà ogni 2 anni (anziché 5).
- **Sospensione** dell'attività imprenditoriale da parte dell'Ispettorato nei casi di **irregolarità** per il 10% dei lavoratori occupati.
- **Sospensione** dell'attività imprenditoriale in caso di **reiterazione di alcune fattispecie di reati in materia di sicurezza**, nonché maggiorazione degli importi delle sanzioni.
- Necessità di registrare le attività di **addestramento** sul campo in appositi registri (per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale) per garantire il rispetto dell'art. 37 relativo agli obblighi di formazione).

In particolare:

Modifiche all'Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Viene introdotto il comma "b-bis" all'articolo 18: il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza: costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.

Modifiche all'Art. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Il preposto oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, dovrà **intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza**.
Qualora rilevasse la mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti**.
Qualora rilevasse deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **dovrà interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Modifiche all'Art. 26 - PREPOSTO: INDIVIDUAZIONE IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO (ART.26)

In regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.

Modifiche all'art. 37 - FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In riferimento alla formazione, entro il 30 giugno 2022 **verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni** in cui verranno definiti i seguenti temi:
- le durate, i **contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro**;
- le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell'efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

- viene evidenziato il concetto di **addestramento ai lavoratori** intesto come lo svolgimento di prova prativa, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all'applicazione delle procedure di lavoro. **Ricordiamo che l'avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato** (per i nostri clienti vedi allegato 15 del faldone DVR).
- **la formazione per i Preposti, nonché l'aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza**.

Modifiche all'art. 37 comma 5 - ADDESTRAMENTO: NUOVE PRECISAZIONI

L'art. 37 precisazione al comma 5:

L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Modifiche all'art. 37 Comma 7 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO

L'introduzione dell'obbligo di formazione per il datore di lavoro costituisce la novità della Legge 215/21. Pertanto anche il datore di lavoro (non Rspp) dovrà ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in riferimento ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

Modifiche all'art. 37 Comma 7-TER - FORMAZIONE DEL PREPOSTO

In riferimento alla formazione del preposto, la nuova legge 215/21 prevede la modalità formativa in presenza e aggiornata con cadenza almeno biennale " e comunque ogni volta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovo rischi".

Modifiche all'art. 55 - SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

Il nuovo elenco delle sanzioni prevedere per datore di lavoro e dirigente l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.474,21 a €6.388,23 anche per violazione dell'art. 37, comma 1, lettera 7-ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).

Modifiche all'art. 14 - CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE

Il nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all'art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'Ispettorato nei casi di irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati

Modifiche all'art. 14 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

La legge 215/21 sostituisce completamente l'Allegato I del Testo Unico della Salute e Sicurezza. E' sufficiente che, in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, Tecnici Asl) sia accertata una delle "**Fattispecie di violazione**" riportate nell'Allegato I del Dlgs 81/08, per incorrere nel provvedimento di **sospensione dell'attività.**

ALLEGATO I

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14[1]

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Richiami all'Allegato I:
- Art. 14, co. 1 - Art. 14, co. 9

[1] *Allegato così modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III 'Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'..*